

CORTE COSTITUZIONALE

Ordinanza **325/1992** (ECLI:IT:COST:1992:325)

Giudizio: **GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE**

Presidente: **CORASANITI** - Redattore: - Relatore: **BORZELLINO**

Camera di Consiglio del **17/06/1992**; Decisione del **29/06/1992**

Deposito del **08/07/1992**; Pubblicazione in G. U. **15/07/1992**

Norme impugnate:

Massime: **18503 18504**

Atti decisi:

N. 325

ORDINANZA 29 GIUGNO-8 LUGLIO 1992

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori: Presidente: dott. Aldo CORASANITI; Giudici: prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI, prof. Giuliano VASSALLI, prof. Cesare MIRABELLI;

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale degli articoli 42, primo comma, e 55 (quest'ultimo per la sola parte attinente al vedovo di donna deceduta a causa della guerra) del decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915 (Testo unico delle norme in materia di pensioni di guerra), promosso con ordinanza emessa il 13 dicembre 1991 dalla Corte dei conti, Sezione terza giurisdizionale, sul ricorso proposto da Teresa Papini, vedova Baldi, iscritta al n. 131 del registro ordinanze 1992 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 12, prima serie speciale, dell'anno 1992;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nella camera di consiglio del 17 giugno 1992 il Giudice relatore Giuseppe Borzellino;

Ritenuto che con ordinanza emessa il 13 dicembre 1991 la Corte dei conti - Sez. III Giurisdizionale per le pensioni di guerra - sul ricorso proposto da Teresa Papini ved. Baldi ha sollevato d'ufficio, in riferimento agli artt. 29, secondo comma e 30, primo comma, della Costituzione, questione di legittimità costituzionale degli artt. 42, primo comma, e 55 (quest'ultimo per la sola parte attinente al vedovo di donna deceduta a causa della guerra) del d.P.R. 23 dicembre 1978, n. 915 (Testo unico delle norme in materia di pensioni di guerra);

che con atto depositato il 7 aprile 1992 è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato;

Considerato che per quanto attiene all'art. 42 del d.P.R. 23 dicembre 1978, n. 915, anzitutto viene dedotta la violazione dell'art. 29 della Costituzione che, come già altre volte affermato da questa Corte, salvaguarda essenzialmente i contenuti e gli scopi etico-sociali della famiglia come società naturale fondata sul matrimonio, senza riflessi immediati sulle pensioni le quali ineriscono a momenti strettamente economici;

che analoghe considerazioni valgono nei confronti del successivo art. 30 che ha per oggetto i doveri e i diritti dei genitori e dei figli ma non tocca il tema delle situazioni giuridiche a contenuto patrimoniale;

che pertanto la questione è da ritenersi manifestamente infondata;

che per quanto attiene all'altra norma sospettata d'illegittimità costituzionale (art. 55 del medesimo d.P.R. 23 dicembre 1978, n. 915) la questione è da ritenere manifestamente inammissibile poiché ha per oggetto la pensione del vedovo palesemente irrilevante ai fini del decidere;

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle Norme Integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale;

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 42, primo comma, del d.P.R. 23 dicembre 1978, n. 915 (Testo unico delle norme in materia di pensioni di guerra) sollevata, in riferimento agli artt. 29, secondo comma, e 30, primo comma, della Costituzione, dalla Corte dei conti - Sezione III giurisdizionale per le pensioni di guerra, con l'ordinanza in epigrafe;

Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 55 del medesimo d.P.R. 23 dicembre 1978, n. 915, pure sollevata, in riferimento agli artt. 29, secondo comma, e 30, primo comma, della Costituzione, dalla Corte dei conti - Sezione III giurisdizionale per le pensioni di guerra - con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 29 giugno 1992.

Il Presidente: CORASANITI

Il redattore: BORZELLINO

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria l'8 luglio 1992.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

Le sentenze e le ordinanze della Corte costituzionale sono pubblicate nella prima serie speciale della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana (a norma degli artt. 3 della legge 11 dicembre 1984, n. 839 e 21 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092) e nella Raccolta Ufficiale delle sentenze e ordinanze della Corte costituzionale (a norma dell'art. 29 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, approvate dalla Corte costituzionale il 16 marzo 1956).

Il testo pubblicato nella Gazzetta Ufficiale fa interamente fede e prevale in caso di divergenza.